



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO
(PROVINCIA DI MESSINA)

N. 103 Reg.

Del 16-12-2015

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Approvazione schema atto di transazione tra il Comune di S. Alessio Siculo ed il Sig. Fichera Renato

L'anno duemilaquindici il giorno *Sette* del mese di **Dicembre** alle ore *13,30* e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

			Presenze
1. Fichera Rosa Anna Pia	Sindaco		<i>NO</i>
2. Cacciola Giuseppe	Assessore		<i>SI</i>
3. Bartorilla Giuseppe	Assessore		<i>SI</i>
4. Papa Antonina	Assessore		<i>SI</i>
5. Palio Carmelo	Assessore		<i>SI</i>

Non sono intervenuti gli Assessori: *SINDACO*

Presiede il *Sindaco*

Assiste con funzioni verbalizzanti il Segretario del Comune: **Dott. Luigi Rocco Bronte**

IL Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

L'Assessore o il Sindaco visto il documento istruttorio che precede, propone alla Giunta Municipale, acquisiti i pareri di Legge, di adottare il conseguente atto deliberativo.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Esaminato il documento istruttorio che precede redatto dal responsabile del procedimento amministrativo, che assume la motivazione del presente provvedimento;

Visto l'allegato parere del responsabile del servizio, reso ai sensi dell'art.1 lett. h) comma 1, L. R. n. 48/91 così come modificato dall'art.12 della L.R.n. 30 del 23.12.2000;

Visto l'allegato parere sulla proposta di deliberazione di cui al presente provvedimento reso dal responsabile dell'ufficio di ragioneria reso ai sensi dell'art.1 lett. h) comma 1, L. R. n. 48/91 così come modificato dall'art.12 della L.R.n. 30 del 23.12.2000, in ordine alla regolarità contabile;

Visto l'art. 12 della L.R. n.30 del 23.12.2000;

Udita la proposta dell'assessore o del Sindaco;

A voti unanimi espressi nelle modalità di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte:

- 1) Approvare, come in effetti approva, il documento istruttorio che precede in premessa citato allegato alla presente;



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO
(Provincia di Messina)
ATTO ISTRUTTORIO DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione schema atto di transazione tra il Comune di S. Alessio Siculo ed il Sig. Fichera Renato

Premesso che:

- I coniugi Garufi erano comproprietari di 2/5 di un terreno sito in S. Alessio S., in catasto al fg.4, particella 559, già di proprietà della sig.ra Mantica Maria;
- con ordinanza del 02/02/1988 n.62 il Comune di S. Alessio Siculo ha disposto l'occupazione d'urgenza di una porzione del terreno, per la costruzione della locale Caserma dei carabinieri;
- con ordinanza n.36 del 18/05/2001, l'indennità di occupazione è stata determinata in £9.697,394, disponendo il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti, in caso di mancata accettazione;
- l'indennità offerta veniva rifiutata e il sig. Garufi Giuseppe conveniva il Comune di S. Alessio Siculo dinanzi alla Corte di Appello di Messina (atto di citazione acquisito al n/prot.n.5439 del 18/09/2001)
- con delibera di G.M. n.149 del 24/09/001, il Comune di S. Alessio Siculo conferiva incarico all'avv. Garufi Salvatore, con studio legale in via Nazionale n.57, Furci Siculo per l'opposizione all'atto di citazione suindicato;
- il giudizio è stato iscritto al n.r 791/001;
- nella pendenza del giudizio, con atto notarile del 21/05/2002, rep. n.28.252, i coniugi Garufi, in comunione legale dei beni, cedevano, pro soluto, a Fichera Renato la loro quota indivisa pari ai due quinti del credito preteso e vantato nei confronti del Comune di S. Alessio Siculo;

Che, anche, altri proprietari di terreni interessati all'esproprio hanno proposto opposizione, convenendo in giudizio il Comune e tra questi la Coop.va Giovanni XXIII, il cui contenzioso è stato definito con sentenza n.45 del 24/01/2014 (il Comune è risultato soccombente, tenuto al pagamento di ulteriori somme a titolo di indennità oltre quelle già determinate) e riconosciuto come debito fuori bilancio (delibera di CC n.46 del 27/10/2014);

Che l'avv. Stefano Principato, procuratore costituito in giudizio di Fichera Renato ha manifestato l'intenzione del proprio assistito di transigere il contenzioso;

Che alla luce dell'orientamento della Corte d'Appello di Messina emerso con la citata sentenza n.45/2014 il credito complessivamente vantato da Fichera Renato è pari ad € 15.319,61 (con rinuncia degli interessi legali dal 03/2014, nonché le spese per lite);

Che con proposta transattiva prot.n.3617 del 06/06/2014, il Comune di S. Alessio Siculo ha cercato di addivenire ad una soluzione transattiva, ai sensi dell'ex art.1965 del c.c, a tacitazione di ogni pretesa debitoria;

Che, rispetto alla maggiore somma pretesa dal ricorrente, l'accordo transattivo (rinuncia degli interessi legali decorrenti dalla data del 19/03/2014 + le spese di lite), è di sicuro vantaggio

economico per l'Amministrazione che attua così un risparmio di spesa, in considerazione, anche, della rateizzazione della somma dovuta in più annualità e non in unica soluzione, stante le concrete difficoltà finanziarie in cui versa l'Ente;

Che l'Amministrazione Comunale è giunta, quindi, alla determinazione di transigere, al fine di evitare l'insorgere di una lite ed un ulteriore aggravio economico a carico dell'Ente;

Che, secondo l'orientamento dei magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione n.181/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 09/01/2014, i pareri dell'organo di revisione sono funzionali allo svolgimento dei compiti del Consiglio e sono obbligatori per le proposte di transazione riferite a "passività in relazione alle quali non è stato assunto uno specifico impegno di spesa, vale a dire quelle che possono generare un debito fuori bilancio nei casi previsti dalle lettere a, d ed e dell'art.194, comma 1, del Tuel";

Che in senso conforme, si è espressa, anche, la Corte dei Conti, sez. contr. Piemonte n.345/2013;

Considerato che, per quanto esposto, l'organo di revisione deve esprimere il proprio parere in merito alla conclusione della transazione;

Visto lo schema di transazione, all'uopo predisposto, da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale e da sottoscrivere tra le parti, con le modalità di pagamento della somma concordata per la relativa liquidazione;

Visto il Decreto legislativo n.267/2000;

Vista la delibera di CC. n.38 del 30/11/2015 di approvazione del bilancio di previsione 2015;

Visto l'art.3 del decreto- legge n.174 del 10/10/2012, convertito nella legge n.213 del 07/12/2012;

Vista la L.R. n.30/2000;

Visto l'art.1965 c.c.;

Vista la deliberazione della Corte dei Conti della Puglia n.181/2013;

Vista, altresì, la deliberazione della Corte dei Conti, sez. Piemonte n.345/2013,

PROPONE

1.Di stabilire che la premessa è parte integrante della presente proposta a cui si fa espresso richiamo;

2.Di sottoporre alla Giunta Municipale lo schema di transazione, allegato alla presente, da sottoscrivere tra il Comune di S.Alessio Siculo ed il Sig. Fichera Renato, in considerazione, del risparmio di spesa, della rateizzazione della somma dovuta in più annualità e non in unica soluzione, evitando di versare ulteriori interessi legali e maggiori spese per lite, alla luce, anche, della citata sentenza n.45/2014, ove il Comune è risultato soccombente;

3.Di dare atto che la somma concordata tra le parti è pari ad € 15.300,00, da liquidare in due rate annuali(2016-2017) di € 7.650,00, a decorrere dall' esercizio finanziario 2016(1° rata entro il 29/02/2016), con rinuncia agli interessi legali decorrenti dal 19/03/2014 e spese di lite;


4.Di dare atto che, ai sensi del D.Lgs n.194 art.1 lett.d), la presente delibera viene inoltrata, per quanto di competenza:

- al Consiglio Comunale per quanto di competenza;
- al Revisore dei Conti per il parere, come espresso dalla Corte dei Conti con deliberazioni: (cifr.sez.reg. controllo-Puglia n.181/2013; Piemonte n.345/2013);

5.Di dare atto, altresì, che, a seguito del perfezionamento degli atti amministrativi, il responsabile del servizio competente provvederà a liquidare la somma pattuita ed indicata nella transazione di che trattasi, secondo le modalità concordate;

6.Di assolvere gli obblighi di pubblicazione on-line, ai sensi del D.Lgs n.33 del 14/03/2013

Il Responsabile del Procedimento



Il Proponente



TRANSAZIONE

tra il **Comune di S. Alessio Siculo**, P.IVA: 00347890832, in persona del Vice Sindaco pro tempore....., da una parte;

e

il Sig. **Fichera Renato**, nato a S. Alessio Siculo il 4/2/1950 e residente in Letojanni, via IV Novembre 22, C.F.: FCH RNT 50B04 I215H, dall'altra;

si premette

a) con atto del 30/7/2001, deducendo: di essere comproprietario di due quinti indivisi di un terreno sito in territorio del Comune di S. Alessio Siculo, contrada Siena, in catasto censito al f. 4, particella 559, di are 37,70; che, occupatane in via temporanea e d'urgenza una porzione per la costruzione della locale caserma dei Carabinieri, con ordinanza n. 36 del 18/5/2001 il Comune aveva determinato l'indennità di occupazione in complessive £. 9.697.397 (€ 5.008,29) per una superficie espropriata di mq. 589, disponendone il deposito alla Cassa DD.PP. in caso di mancata accettazione; che tuttavia l'effettiva superficie occupata era non già di mq. 589, bensì di oltre mq 700; che l'indennità offerta era stata rifiutata, attesa la vocazione edificatoria del terreno espropriato peraltro comprovata dalla stessa sua utilizzazione ed inclusione in una zona edificata e dotata di strade e di altri servizi di urbanizzazione; tutto ciò dedotto **Garuffi Giuseppe** conveniva il **Comune di S. Alessio Siculo** dinnanzi alla Corte d'Appello di Messina, proponendo opposizione alla stima operata dal Comune e chiedendo la liquidazione della giusta indennità con ogni accessorio di legge;

b) con atto del 29/11/2001 il Comune si costituiva nel giudizio, recante il n. 791/01 R.G, chiedendo il rigetto delle avverse domande;

c) nella di esso pendenza, con atto in Notar **G.M.R. Terranova** del 21/5/2002, rep. n. 28.252, *Carlucci e Joruffi*, coniugi in comunione legale dei beni, cedevano, pro soluto, a **Fichera Renato** lo loro quota indivisa pari ai due quinti del credito preteso e vantato nei confronti del **Comune di S. Alessio Siculo**;

d) anche altri proprietari di terreni interessati all'esproprio per la costruzione della locale caserma dei Carabinieri, hanno proposto opposizione alla stima, convenendo in giudizio il **Comune di S. Alessio Siculo** presso la Corte d'Appello di Messina e tra questi la **Cooperativa a r.l. Giovanni XXIII**, il cui contenzioso con il Comune è stato definito con sentenza n. 45/2014 del 24/1/2014, resa nel giudizio recante il n. 796/2001 R.G., che ha dichiarato che il Comune è tenuto al pagamento nei confronti della Cooperativa di ulteriori somme a titolo di indennità oltre quelle già determinate, condannandolo al deposito, previo conguaglio con quelle già depositate, presso la Cassa DD.PP.;

e) in tale giudizio la Corte d'Appello di Messina ha recepito il valore di € 40,00 mq. stimato dal C.T.U. **Dott. Giuseppe Ristagno** all'epoca della redazione della relazione e non già a quella dell'espropriazione, per tal motivo devalutandolo nella misura del 30% e così riducendolo ad € 28,75 mq. ed ha determinando l'indennità di occupazione legittima in 1/12 di quella d'esproprio per cinque anni ai sensi dell'art. 20 L. 865/71, con gli interessi legali dalla scadenza di ciascun anno di occupazione fino al soddisfo, oltre gli interessi legali sull'indennità di esproprio decorrenti dalla data del relativo decreto e fino al soddisfo;

f) l'Avv. **Stefano Principato**, procuratore costituito in giudizio di **Fichera Renato**, ha manifestato l'intenzione del proprio assistito di transigere il contenzioso in corso, accettando una valutazione di € 28,75 mq., rinunciando a far valere una pretesa maggior superficie espropriata rispetto a quella determinata dal Comune, sulla cui scorta quantificare l'indennità di esproprio e di occupazione legittima, con gli interessi legali dalla data del relativo decreto per la prima e dalla data di scadenza di ciascuna annualità per la seconda fino alla data di sottoscrizione della presente transazione;

g) recependo come valore quello di € 28,75 mq., l'indennità di esproprio della porzione occupata della particella 559, si determina in € 16.071,25 (mq. 589 x € 28,75), i cui due quinti (2/5) sono pari ad € 6.428,50, su cui compete l'indennità annuale di occupazione legittima calcolata in € 535,71 (€ 6.428,50 : 12) e quella complessiva quinquennale di € 2.678,55 (€ 535,71 x 5);

h) dall'importo di € 6.428,50 va detratto quello di € 2.003,32 pari ai due quinti dell'indennità di esproprio depositata dal Comune presso la Cassa DD.PP., per cui la somma residua sarebbe pari ad € 4.425,18 (6.428,50 - 2.003,32);

i) alla data del 19/3/2014 gli interessi legali decorrenti dall'emissione del decreto di esproprio (9/12/1988), sono pari ad € 5.258,51 e quelli sulla complessiva indennità di occupazione legittima sono pari ad € 2.957,37;

l) alla luce dell'orientamento della Corte d'Appello di Messina emerso con la citata sentenza n. 45/2014 del 24/1/2014 il credito complessivamente vantato da **Fichera Renato** sarebbe pari ad € 15.319,61 (€ 4.425,18 + € 5.258,51 + € 2.678,55 + € 2.957,37) alla data del 19/3/2014;

m) l'Avv. **Stefano Principato**, nella sua sopra citata qualità, ha manifestato la disponibilità del suo assistito a rinunciare agli ulteriori interessi legali decorrenti dalla data del 19/03/2014, nonché alle spese di lite qualora il Comune si impegni a versare la complessiva somma di € 15.300,00;

n) Il **Comune di Sant'Alessio Siculo** ha ritenuto opportuno e conveniente aderire alla transazione proposta, in quanto si evitano di versare ulteriori interessi legali e le gravose spese di lite, comprese quelle di una disponendo consulenza tecnica d'ufficio;

tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

- 1) La premessa costituisce parte integrante della presente transazione, che con la sottoscrizione delle parti e con l'approvazione dei componenti organi comunali, costituisce atto pubblico a tutti gli effetti di legge.
- 2) Il **Comune di Sant'Alessio Siculo**, come sopra rappresentato, procederà a svincolare la somma depositata presso la Cassa DD.PP. in favore dell'attuale titolare di credito **Fichera Renato**, quale avente causa dei coniugi **Garufi**, già titolari dei due quinti del diritto di proprietà della porzione espropriata della particella n. 559 del f. 4.
- 3) Il **Comune di Sant'Alessio Siculo**, come sopra rappresentato, si impegna a versare a **Fichera Renato** la complessiva somma di € 15.300,00 (quindicimilatrecento/00) in due esercizi finanziari: 2016/2017, suddivisa in due rate eguali di € 7.650,00 (settemilaseicentocinquanta/00) per ciascun esercizio e **Fichera Renato** dichiara di accettare il superiore pagamento, rinunciando agli ulteriori interessi legali decorrenti dalla data del 19/03/2014, nonché alle spese di lite relative al giudizio attualmente pendente presso la Corte d'Appello di Messina, recante il n. 791/01 R.G.

Pertanto la prima rata di € 7.650,00 (settemilaseicentocinquanta/00) sarà versata entro il 29 febbraio 2016, la seconda entro il 28 febbraio 2017.

- 4) Qualora le scadenze sopra declinate non fossero onorate, il **Comune di Sant'Alessio Siculo** decadrà dal beneficio della rateizzazione ed il creditore **Fichera Renato** potrà chiedere il pagamento in unica soluzione della residua somma ancora dovuta, nonché degli interessi legali maturati sulla stessa a decorrere dal 19/03/2014 e fino all'effettivo soddisfo.
- 5) Le parti dichiarano che il giudizio pendente presso la Corte d'Appello di Messina, recante in n. 791/01 R.G., sarà abbandonata e cancellato dal ruolo e le spese processuali saranno dichiarate integralmente comprese tra le parti e che con l'esecuzione integrale della previsioni di cui alla presente transazione **Fichera Renato** non avrà più nulla a pretendere per l'esproprio di cui alla premessa.
- 6) Sottoscrivono la presente transazione, per autentica e rinunzia al vincolo della solidarietà ex art. 68 legge professionale, l'**Avv. Stefano Principato**, quale procuratore costituito in giudizio di **Fichera Renato** e l'**Avv. Salvatore Garufi**, quale procuratore costituito in giudizio del **Comune di Sant'Alessio Siculo**.

Fichera Renato

.....n.q.

Avv. Stefano Principato

Avv. Salvatore Garufi

PARERE TECNICO

VISTO l'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett."i" della L.R. n.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione

ESPRIME

PARERE

Favorevole

Li 14/12/2015



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Signature]

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO L'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett "i" della L.R.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE PRENDENDO ATTO CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO SARÀ TRASMESSO AL CONSIGLIO COMUNALE EX ART. 134 COMMA 1 (ATT. 2) D. Lgs. 18 Agosto 2000, N. 267

Li 14-12-2015

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 15.300,00 sui seguenti codici e numeri: BILANCIO PLURIENNALE 2016-2017

Codice <u>1010f0f (2461)</u>	Codice <u>01.11.1.10.99.99.999</u>
Competenza _____	Competenza <u>X</u>
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>of (IMP. 295)</u>	Intervento <u>- (IMP. 295)</u>

Li 14-12-2015



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]

